

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI EDUCATIVI
INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0/3 ANNI E DEI
SERVIZI EXTRASCOLASTICI 3/6 ANNI. CIG: 73096333F9.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019) il giorno DICIANNOVE (19) del mese di APRILE, in Capraia e Limite, nel Palazzo comunale posto in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, avanti a me dott.ssa Roberta Gigoni, segretario generale del Comune di Capraia e Limite, per la carica domiciliato nella casa comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale così come previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c) del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si sono personalmente costituiti i Signori:

Maria Cristina Zucchi, nata a Empoli (FI) il 29/09/1961, domiciliata per la carica presso la casa comunale, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Capraia e Limite, sede Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, in seguito indicato anche come “*Comune*” o “*Ente*”, C.F.: 00987710480, a ciò autorizzata dall'art. 48 dello Statuto dell'Ente, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Generali, nominata con decreto del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014

E

Marco Peruzzi nato a Fucecchio (FI) il 11/04/1975 C.F.: PRZMRC75D11D815B e residente in Fucecchio (FI), il quale interviene al

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di CO&SO Empoli – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa, con sede in Empoli (FI), via Bartoloni n. 95, partita IVA e codice fiscale 05229780480; I predetti comparenti, della cui identità personale e qualificazione giuridica io segretario generale sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto.

PREMESSE:

- Il giorno 20/06/2017 è stata presentata dal Consorzio CO&SO Empoli con sede in Empoli (di seguito anche solo “*Proponente*”) una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo “*Codice dei Contratti Pubblici*” o “*Codice*”) per la concessione della gestione dei servizi educativi e servizi educativi integrativi per la prima infanzia e dei servizi extrascolastici 3/6 anni del Comune di Capraia e Limite, con esecuzione di lavori di riqualificazione funzionale dell’immobile e degli arredi nei quali avviene l’erogazione dei servizi concessi;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2017 la proposta formulata dal “*Proponente*” è stata dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183 del Codice, e pertanto lo stesso è stato individuato quale *Promotore* dell’iniziativa in oggetto, con tutte le conseguenze in ordine all’integrazione degli strumenti comunali previsti dalla disciplina vigente;
- con bando pubblicato in data 02/01/2018 è stata indetta la gara di cui all’art. 183 del Codice;
- con provvedimento n. 361 in data 20/08/2018 la Concessione è stata

	aggiudicata in via definitiva efficace – a seguito dell’espletamento con	
	esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti dichiarati in sede di	
	gara – al Consorzio CO&SO Empoli con sede in Empoli;	
	Le Parti pertanto intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la	
	concessione della gestione dei servizi educativi e servizi integrativi per la	
	prima infanzia e dei servizi extrascolastici 3/6 anni del Comune di Capraia e	
	Limite, con la contestuale realizzazione degli interventi di risanamento e	
	riqualificazione funzionale dell’immobile (di proprietà comunale) e degli	
	arredi, come da progetto presentato, denominato <i>“Spazio all’infanzia. La</i>	
	<i>creazione di un sistema educativo integrato per le bambine e i bambini 0+ a</i>	
	<i>Capraia e Limite”</i> .	
	La disciplina della Concessione del citato progetto si fonda sul rispetto	
	dell'equilibrio economico-finanziario sulla base dei presupposti e delle	
	condizioni previste nel Piano Economico Finanziario (di seguito anche solo	
	“PEF”) come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del	
	modello economico - finanziario.	
	Il PEF dimostra - unitamente al rischio operativo in capo al concessionario - la	
	sostenibilità del progetto, in particolare sulla base dei seguenti presupposti e	
	condizioni fondamentali:	
	• adeguata durata della concessione, pari ad anni 10;	
	• definizione di tariffe tali da consentire in astratto la copertura dei costi	
	e un ragionevole margine di profitto;	
	• corresponsione per i servizi principali, da parte degli utenti, di una retta	
	definita sulla base dei criteri comunali in applicazione dell’ISEE o,	
	comunque, sulla base di altro atto assunto nei modi di legge;	
	3	

- compartecipazione del Comune – per il servizio nido di infanzia *Coccolalla* – al pagamento del corrispettivo, di importo pari alla differenza fra la tariffa del servizio e la quota posta a carico di ciascun utente; il corrispettivo verrà accreditato entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della relativa fattura a fronte dell'effettiva erogazione del servizio nei confronti degli utenti;
- pagamento da parte degli utenti del corrispettivo relativo ai servizi educativi integrativi “*Spazio Gioco La Tana*” e attività extrascolastiche 3/6 anni, laddove richiesti e ricevuti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati ad essa, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

- a) *Agente*: indica la Banca Agente, ai sensi del contratto di finanziamento.
- b) *Assicurazioni del Progetto*: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 12 (*Assicurazioni*).
- c) *Capitolato di Gestione*: indica il capitolato di gestione Allegato “A” alla presente Convenzione.
- d) *Caso Base*: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del modello economico finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi della lettera (d) del successivo art. 9.2 (*Riequilibrio*).
- e) *Codice*: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- f) *Collaudo*: indica la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera ai sensi dell'art. 102 del Codice.
- g) *Concessione*: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come

regolato dalla presente Convenzione.

h) *Convenzione*: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

i) *Corrispettivo per i Servizi*: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'erogazione dei Servizi nel corso della fase di gestione ai sensi del successivo art. 9.3.

l) *Costo di realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale dell'immobile comunale in concessione*: indica l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), al netto dell'IVA, ovvero il diverso importo eventualmente concordato tra il Concedente e il Concessionario.

m) *Cronoprogramma*: indica il programma cronologico di avanzamento degli interventi di riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà comunale in concessione e degli arredi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e all'erogazione dei servizi, come di volta in volta modificato e aggiornato.

n) *Direttore dei Lavori*: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei lavori, ai sensi del successivo art. 7.5 (*Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza*).

o) *Documenti di Finanziamento*: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accordi di *hedging*, conclusi dal Concessionario.

p) *Documenti di Progettazione*: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.

q) *DSCR*: indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del modello economico finanziario.

r) *DSCR Minimo*: indica il minore dei valori del parametro *DSCR* rilevato a una certa data.

s) *Equilibrio economico finanziario*: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del PEF e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (*Equilibrio economico finanziario*).

t) *Erogazione dei Servizi*: indica l'erogazione dei Servizi durante la fase di gestione.

u) *EURIBOR*: indica il tasso *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (*Central Europe Time*) dallo *Euribor Panel Steering Committee* 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360 pubblicato.

v) *Evento Destabilizzante* indica:

(i) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

(ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore;

(iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della

presente Convenzione che:

(iii.1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione degli interventi di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà comunale in concessione, di manutenzione ordinaria, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'immobile utilizzato, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di calcolo ed erogazione dei corrispettivi o sui ricavi commerciali;

(iii.2) renda necessario apportare modifiche agli standard dei servizi erogati ovvero comporti interventi di manutenzione non prevedibili;

(iii.3) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai corrispettivi o ai ricavi commerciali;

(iii.4) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi o di accesso dei cittadini ai servizi;

(iii.5) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;

(iv) ogni ritardo nella realizzazione delle opere di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà comunale in concessione e degli arredi, che possa pregiudicare l'agibilità degli immobili utilizzati, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;

(v) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a 30 giorni per causa non imputabile al Concessionario;

(vi) la mancata o tardiva approvazione del Progetto Definitivo per un periodo superiore a 30 giorni per cause non imputabili al Concessionario ai sensi del

successivo art. 7.2 (*Cronoprogramma e Progettazione*);

(vii) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;

w) *Evento Favorevole* indica:

a. l'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei costi di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e di gestione rispetto a quanto previsto nel Caso Base;

b. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei parametri economico finanziari.

y) *Fase di Riqualificazione funzionale*: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la messa in esercizio a seguito degli interventi di riqualificazione funzionale dell'immobile comunale in concessione e degli arredi.

z) *Fase di Gestione*: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

aa) *Fatto del Concedente* indica:

(i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

(ii) un ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a 60 giorni;

(iii) un fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione che dia luogo ad un ritardo nel rilascio di un'autorizzazione o un provvedimento di sua

competenza, rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;

(iv) un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione;

(v) ogni modifica apportata dal Comune ai criteri di determinazione della quota a carico delle famiglie per un valore almeno doppio o valore superiore offerto in sede di gara, rispetto alla variazione dell'indice ISTAT FOI che comporti una riduzione della richiesta dei servizi da parte dell'utenza;

(vi) ogni decisione del Concedente che comporti una variazione degli standard e delle caratteristiche dei servizi.

bb) *FOI*: indica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato annualmente dall'ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria.

cc) *Forza Maggiore*: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

(i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

(ii) sabotaggio o vandalismo;

(iii) eventi di dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi

		esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;	
	(v)	impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi forza maggiore ai sensi della presente Convenzione;	
	(vi)	qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, vengano meno le possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, nella misura in cui dia luogo ad uno scostamento di almeno il 2,00 per cento del parametro TIR di progetto rispetto al valore rilevato nel caso base corrente alla data dell'evento o circostanza, ove il concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 12, lett. (f) (Assicurazioni);	
	dd)	ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.	
	ee)	Lavori: indica i lavori di riqualificazione funzionale e di manutenzione dell'immobile di proprietà comunale in concessione.	
	ff)	Lesione dell'equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o di un Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo ad uno scostamento di almeno il 2 per cento dal parametro "TIR di progetto" rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza (ad esempio rispetto ad un TIR di progetto pari al 5 per cento, saremmo in una situazione di lesione dell'equilibrio nel caso in cui il TIR di Progetto fosse superiore al 7 per cento o inferiore al 3 per cento).	
	gg)	Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei	

	Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario.	
	hh) <i>Mezzi Propri</i> : indica l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci del Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato.	
	ll) <i>Opera</i> : indica i lavori di riqualificazione funzionale dell’immobile e degli arredi oggetto della presente Concessione.	
	mm) <i>Parametri di Prestazione</i> : indica gli standard di servizio individuati nel Capitolato di Gestione.	
	nn) Parametri economico finanziari: indica il parametro TIR di progetto, assunto come presupposto e condizione di base ai fini della determinazione dell’equilibrio economico finanziario.	
	oo) <i>Periodo di Sospensione</i> : indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 11.1 (<i>Risoluzione per inadempimento del Concessionario</i>).	
	pp) <i>Piano Economico Finanziario</i> : indica i presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario, asseverato dalla Società Arcadia 888 S.r.l.	
	qq) <i>Progetto</i> : indica il contenuto del Progetto di fattibilità “ Spazio all'infanzia. La creazione di un sistema educativo per le bambine e i bambini 0+ a Capraia e Limite ” con particolare riferimento alla fase gestionale.	
	rr) <i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i> : indica il progetto “Spazio all'infanzia. La creazione di un sistema educativo per le bambine ed i bambini 0+ a Capraia e Limite”, i lavori di riqualificazione funzionale dell’immobile e	

degli arredi, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Codice;

ss) *Progetto Definitivo*: indica il Progetto redatto dal Concessionario, relativo ai lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Codice, e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.

tt) *Progetto Esecutivo*: indica il Progetto redatto dal Concessionario, relativo ai lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice, del Regolamento e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.

uu) *Promotore*: indica il Proponente che ha presentato la Proposta in data 20/06/2017, cioè il Consorzio Co&So.

vv) *Proposta*: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, approvata dal C.C. con delibera n. 30 del 26/07/2017, esecutiva.

ww) *Proroga*: indica una proroga dell'ultimazione e/o della messa in esercizio, nel rispetto della disciplina del Codice;

yy) *Responsabile della Concessione*: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla fase di gestione ai sensi del successivo art. 8.3.

zz) *Responsabile della Sicurezza*: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

aaa) *Responsabile del Procedimento*: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e del Codice.

	bbb) <i>Ricavi commerciali</i> : indica i proventi dei servizi per i quali il Concessionario non è tenuto ad applicare tariffe predefinite dall'Amministrazione o con la stessa concordate.	
	ccc) <i>Riequilibrio</i> : indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, meglio descritte al successivo art. 9.2 (<i>Riequilibrio</i>).	
	ddd) <i>Servizi</i> : indica i servizi oggetto di concessione, così come indicati al successivo art. 8.1 (<i>Obbligazioni generali e servizi</i>) e come meglio specificati nel Capitolato di Gestione.	
	eee) <i>Servizi accessori</i> : indica i servizi così come descritti nel successivo art. 9.1.2 e disciplinati nel Capitolato di Gestione.	
	fff) <i>TIR di Progetto</i> : indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del PEF e del Caso Base.	
	ggg) <i>Ultimazione</i> : indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso ai sensi del Codice.	
	hhh) <i>Varianti</i> : indica le varianti progettuali, le varianti in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente o dal Responsabile della Sicurezza nel rispetto dell'art. 175 del Codice.	
	iii) <i>Varianti in corso d'opera</i> : indica le modifiche successive all'inizio dei lavori al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall'art. 106 e 175 del Codice.	
	lll) <i>Varianti Progettuali</i> : indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede di approvazione del	

relativo progetto prima dell'inizio dei Lavori.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente che con il presente contratto concede, al Concessionario, che con il presente contratto accetta, della gestione ed erogazione dei servizi 0/3 anni, ovvero il nido d'infanzia *Coccolalla* e un servizio integrativo di nuova apertura destinato a servizi educativi 0/6 denominato "*La tana*", con redazione della progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione della struttura edile e degli arredi interni ed esterni dell'edificio ove si svolgono i servizi, posto nel Comune di Capraia e Limite, Via del Praticcio n. 3, compresa la successiva gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria con tutte le forniture ad esse connesse, dell'edificio di cui trattasi, degli impianti e delle aree pertinenziali ove si svolgono i servizi di cui sopra, per tutta la durata della concessione, e come meglio descritti nel Progetto definitivo e nel progetto esecutivo che il Concessionario dovrà presentare al Concedente e di cui all'art. 1.punto tt) e alle successive lettere a) e d) del presente articolo. In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- (a) la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi;
- (b) la realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi in conformità ai Documenti di Progettazione;
- (c) la fornitura di apparecchiature e beni in conformità ai Documenti di Progettazione e al Progetto e al Capitolato di Gestione;
- (d) l'erogazione dei servizi educativi e servizi educativi integrativi per la

prima infanzia, dei servizi extrascolastici 3/6 anni del Comune di Capraia e
Limite per tutta la durata della fase di gestione.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha durata di 10 (dieci) anni educativi decorrenti dalla data dell'avvio dei servizi oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente convenzione e dal cronoprogramma e ferma le facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

4. SOCIETÀ DI PROGETTO

Il Concessionario – nell'ambito del rapporto concessorio in essere – ha la facoltà di costituire apposita società di progetto, ai sensi della vigente normativa.

In tale ipotesi, le Parti sin d'ora stabiliscono che la presente Convenzione sarà integrata da apposito Atto aggiuntivo, al fine di recepire quanto previsto dal Codice.

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1 Principali Obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna:

a) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art. 8.

Al fine di assicurare la creazione di nuove opportunità educative integrate per la comunità, il Concessionario si impegna, per i primi tre anni di gestione, a garantire l'apertura del servizio dello Spazio Gioco e l'avvio dei servizi extrascolastici 3/6 anni, anche senza il raggiungimento del numero minimo dei bambini previsto dal regolamento per lo spazio gioco e del numero

minimo di otto per i servizi extrascolastici;

b) a redigere i documenti di progettazione dei lavori in conformità alle relative disposizioni del Codice, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;

c) ad eseguire gli interventi di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e gli interventi di manutenzione secondo le disposizioni del successivo art. 7;

d) ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione del Progetto di cui la presente contratto, dando atto che i relativi investimenti sono assunti direttamente dalla Cooperativa consorziata INDACO – Società cooperativa sociale – ONLUS, con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via Giro delle Mura, 86, designata dal Consorzio concessionario, in regime di autofinanziamento come da relative dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della procedura di gara, che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate alla presente e che si conservano agli atti del Servizio competente.

5.2 Responsabilità del Concessionario

a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, e a terzi in genere a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto

doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 6.4 (Responsabilità del Concedente).

5.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario

(a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, nonché a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

(b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza e comunque entro almeno 7 giorni, a informare il Concedente in relazione a:

(i) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione dei servizi di cui al Capitolato di Gestione ed alla presente Convenzione, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

(ii) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

(iii) l'instaurazione dei procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente

	Convenzione;	
	(iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire	
	sull'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e	
	degli arredi, per le quali si applicano le relative norme del Regolamento;	
	(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere	
	effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla	
	capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo	
	carico dalla presente Convenzione.	
	Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile	
	del procedimento nella fase di realizzazione dei lavori di cui al successivo art.	
	7 (<i>Fase di Progettazione ed esecuzione</i>) e al Responsabile della Concessione	
	nel corso della fase di gestione di cui al successivo art. 8 (<i>Fase di Gestione</i>).	
	c) Il concessionario assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto,	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010	
	e si obbliga altresì a porre la medesima clausola, sempre a pena di nullità	
	assoluta del relativo contratto, negli eventuali contratti sottoscritti con	
	appaltatore/subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate dalle attività oggetto della presente convenzione. Il	
	concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010	
	né dà immediata comunicazione al concedente e alla Prefettura - Ufficio	
	Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Firenze.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione	
	18	

definitiva prestata.

Il Concessionario – e tramite esso anche l’impresa consorziata esecutrice dei servizi oggetto del presente contratto, si obbliga ad applicare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Capraia e Limite, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2013.

Nell’esecuzione di tutto quanto oggetto del presente contratto, il Concessionario si obbliga all’applicazione integrale del CCNL e degli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il settore di attività di appartenenza e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci e al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile in rapporto al Comune anche dell’osservanza di quanto appena riportato anche da parte della Consorzata indicata come esecutrice dei servizi e degli eventuali subappaltatori e sub-fornitori.

5.4 Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce di aver agito e di continuare ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1 Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

a. pagare con puntualità al Concessionario i corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (*equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario*), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 165 e 183

del Codice;

b. per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi, a mettere a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Concedente, indicati nei documenti di progettazione e necessari alla realizzazione dell'opera, nel rispetto del Cronoprogramma;

c. ad attivarsi senza indugio al fine di compiere tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dei lavori e all'erogazione dei servizi, compresi – a titolo esemplificativo – tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;

d. a prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile dalla richiesta scritta del Concessionario;

e. a rilasciare i titoli, gli atti, i provvedimenti inerenti la concessione, che siano necessari e funzionali anche ai fini del Finanziamento, e comunque al fine di consentire al Concessionario l'utilizzo delle aree e dei relativi immobili da impiegare nei servizi nel rispetto del Cronoprogramma.

6.2 Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione a qualsiasi titolo al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento nazionale o regionale in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del progetto;

- ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto;
- la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 10.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 11.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*);
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da altre Pubbliche Amministrazioni relativamente alla Concessione.

6.3 Obbligo di buona fede del concedente

Il Concedente si impegna a comportarsi secondo buona fede.

6.4 Responsabilità del Concedente

(a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

(b) Salvo quanto previsto dal successivo art. 10.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

7. FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

7.1 Consensi e pianificazione

(a) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel Caso Base le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi, messa in esercizio ed erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente art. 6.1, (*Principali obbligazioni del Concedente*).

(b) Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (a), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente adito competenti amministrazioni ed enti pubblici e di aver adempiuto agli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previsti per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di Fatto del Concedente.

(c) Il progetto esecutivo dovrà essere approvato previa acquisizione delle autorizzazioni, nulla-osta e degli altri atti variamente denominati, previsti dalla vigente disciplina e di competenza di altri enti, e comunque non potrà essere dato inizio ai lavori di risanamento e riqualificazione dell'immobile e degli arredi o alla gestione del servizio in assenza dei richiamati titoli.

7.2 Cronoprogramma e Progettazione

(a) Se l'esecuzione degli interventi previsti non rispetterà il cronoprogramma, a causa di ritardi imputabili al Concessionario, saranno applicate per ogni giorno di chiusura dei servizi le sanzioni previste al capitolo 8 della presente Convezione.

(b) successivamente alla sottoscrizione della presente concessione, il Concessionario provvederà alla consegna del progetto esecutivo, redatto da tecnico in possesso dei titoli richiesti per tale attività, per l'approvazione da parte del Concedente.

7.3 Esecuzione

a) Il Concessionario potrà avviare il cantiere solo successivamente all'approvazione da parte del Concedente del progetto esecutivo degli stessi interventi.

b) I lavori dovranno essere realizzati, da parte di imprese qualificate ai sensi di legge, secondo il cronoprogramma di progetto e comunque in tempo utile, in modo da consentire l'esecuzione dei servizi così come stabilito nella presente Convenzione all'articolo 8.

7.4 Varianti relative ai lavori

Le Varianti sono possibili esclusivamente nel rispetto di quanto consentito all'art. 175 del Codice e di quanto stabilito nei presupposti e nelle condizioni che determinano l'equilibrio economico e finanziario del Piano Economico e Finanziario.

Le Varianti Progettuali o le Varianti in corso d'opera, sempre e comunque nel rispetto di quanto sopra, per divenire operative, devono essere approvate dal Concedente (se proposte dal Concessionario) e accettate dal Concessionario (se proposte dal Concedente).

7.5 Direzione dei lavori

a) Il compito di direzione lavori attiene al Concessionario, che potrà affidarlo ad uno dei tecnici facenti parte del gruppo di progettazione. Il direttore dei lavori dovrà svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase

d'esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

b) Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il concessionario dovrà prevedere la presenza di un professionista in grado di svolgere le relative funzioni.

c) Ai fini della perfetta realizzazione dei lavori, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

d) Relativamente ai lavori da eseguire, il Concessionario assume altresì la funzione di “Committente” (Responsabile dei Lavori) ai sensi dell’art. 89 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori il Concessionario dovrà quindi effettuare tutti i necessari adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro indicando i nominativi dei soggetti di affidamento dell’incarico di Direttore Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione, redazione della Notifica Preliminare e successivi aggiornamenti. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra, intervenute per causa di forza maggiore.

7.5 Collaudo dei lavori

I lavori oggetto della presente Concessione sono soggetti a collaudo. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più collaudatori nominati dal Concedente successivamente all’approvazione del Progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di legge.

7.6 Ritardi

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato ai sensi dell'articolo 7.2 e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

a) per il ritardo sui lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale prevista dai successivi articoli 8.5 e 8.6.

b) In caso di ritardo dovuto a:

i) forza maggiore;

ii) modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera

iii) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;

iv) fatto del Concedente;

v) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 7.1 (*Consensi e pianificazione*) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;

vi) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 7.1 (*Consensi e pianificazione*) per fatto non imputabile al Concessionario,

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

8. FASE DI GESTIONE

8.1 Obbligazioni generali e Servizi

a) Il Concessionario si impegna a erogare, a partire dalla messa in

esercizio e per tutta la durata della Concessione, i servizi di seguito elencati, distinti fra: A) servizi educativi 0/3 anni; B) servizi educativi integrativi spazio gioco 0/3 anni e C) servizi extrascolastici 3/6 anni, secondo le modalità, specificazione e caratteristiche indicate nel Capitolato di gestione e più in generale degli atti della procedura di gara, compresi il Progetto Pedagogico e il Progetto Educativo per i servizi di cui sopra presentati in sede di gara.

8.1.1 - ASSE 1: servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni

L'oggetto della concessione consiste nell'affidamento in concessione presso il Comune di Capraia e Limite della gestione dei servizi 0/3, ovvero il nido d'infanzia *Coccolalla* e un servizio integrativo di nuova apertura "*la Tana*" nell'edificio di proprietà comunale, destinato ai servizi educativi 0/6, che verrà dato in uso al concessionario, per gli spazi individuati nel progetto.

La gestione dei posti nido avverrà nel periodo 2019-2029.

Per il suindicato nido d'infanzia *Coccolalla* interessato dal progetto, la ricettività specifica e l'età dei bambini che è possibile accogliervi, stando ai numeri attuali, sono i seguenti:

- destinatari del servizio: bambini dai 6 ai 36 mesi e loro famiglie iscritti nelle graduatorie comunali del Comune di Capraia e Limite.
- ricettività: 48 posti
- apertura giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30
- fasce di frequenza:
 - dalle 7:30 alle 13:30 -----13 bambini
 - dalle 7:30 alle 16:00 ----- 25 bambini
 - dalle 7:30 alle 17:30 ----- 10 bambini

	• calendario: Settembre-Luglio, con almeno 5 giorni feriali di chiusura	
	da concordare di anno in anno con il Comune di Capraia e Limite	
	• ammissione al servizio: l'istruttoria per le domande di ammissione dei	
	bambini e la loro assegnazione ai servizi è di competenza	
	dell'amministrazione Comunale. Il Concessionario, attraverso un	
	operatore amministrativo dedicato, riscuoterà le rette dalla famiglie,	
	direttamente presso il servizio o tramite bonifico bancario, secondo la	
	tariffazione deliberata dall'Amministrazione Comunale.	
	In relazione allo Spazio Gioco " <i>La tana</i> ", il servizio sarà svolto nei termini	
	che seguono:	
	• destinatari del servizio: bambini dai 12 ai 36 mesi e loro famiglie	
	iscritti nelle graduatorie comunali del Comune di Capraia e Limite	
	• ricettività: 8 posti giornalieri	
	• apertura giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30	
	• fasce di frequenza:	
	il servizio prevede la possibilità di frequentare 2/3/4/5 giorni da	
	definire in sede di iscrizione.	
	• calendario: da Ottobre a Giugno con almeno 5 giorni feriali di chiusura	
	da concordare di anno in anno con il Comune di Capraia e Limite	
	• ammissione al servizio: l'istruttoria per le domande di ammissione dei	
	bambini e la loro assegnazione ai servizi è di competenza	
	dell'amministrazione Comunale. Il Concessionario, attraverso un	
	operatore amministrativo dedicato, riscuoterà le rette dalla famiglie,	
	direttamente presso il servizio o tramite bonifico bancario, secondo la	
	tariffazione deliberata dall'Amministrazione Comunale.	
	27	

	Le norme di riferimento per l'erogazione dei servizi sono:	
	- la Legge Regionale n. 32/2002 e il Regolamento Regionale 41/R del 2013;	
	- legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 13/04/2017, Riforma del	
	Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle	
	disposizioni legislative vigenti;	
	- Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia	
	zona Empolese Valdelsa, adottato dal Comune di Capraia e Limite;	
	- atti di indirizzo della Giunta Comunale e atti organizzativi del dirigente	
	responsabile del servizio.	
	Tutti i servizi educativi sono autorizzati al funzionamento secondo quanto	
	disciplinato dalla Legge Regionale n. 32/2002 e dal Regolamento Regionale	
	n. 41/2013.	
	Il Concessionario assumerà gli obblighi relativi ai requisiti organizzativi di cui	
	alla normativa sopra citata.	
	Il Concedente si impegna, ricorrendo tutti i presupposti di legge, a rinnovare le	
	autorizzazioni qualora dovessero scadere comunque prima dell'avvio del	
	servizio e senza che ciò possa causare ritardi o effetti negativi di qualsiasi	
	natura in capo al Concessionario.	
	Il Concessionario dovrà elaborare un progetto educativo ai sensi dell'art. 5 e	
	seguenti del Regolamento Regionale 41/2013 per i servizi proposti che tuteli	
	il benessere psico-fisico dei bambini e preveda il coinvolgimento delle	
	famiglie e che nello specifico tenga conto:	
	• dell'assetto organizzativo del servizio educativo, dell'organizzazione	
	dell'ambiente, dei gruppi di bambini e dei turni del personale;	
	• dagli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare	

	l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di	
	osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non	
	frontale;	
	• dei contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste	
	e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva	
	delle famiglie alla vita del servizio educativo;	
	• delle forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei	
	servizi educativi, scolastici e sociali;	
	• delle forme di ambientamento ed inclusione dei bambini diversamente	
	abili;	
	• delle attività di pulizia, sanificazione degli ambienti e preparazione (per i	
	bambini sotto i 12 mesi di età) e somministrazione dei pasti;	
	• della regolamentazione igienico sanitaria e di funzionamento del servizio.	
	Il servizio per i posti nido oggetto della concessione va garantito dal lunedì al	
	venerdì, dalle 7:30 alle 17:30, nel periodo 1 settembre – 31 luglio di ogni	
	anno, con la previsione di n. 5 giorni di chiusura durante l'anno educativo	
	indicati nel calendario deliberato annualmente dal Comune.	
	Per l'esecuzione del servizio il Concessionario si avvarrà – sotto la propria ed	
	esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare un	
	rapporto di lavoro con l'Amministrazione Concedente – delle seguenti figure	
	professionali:	
	• educatori;	
	• personale ausiliario addetto alla cucina e ai servizi generali;	
	• una funzione di coordinamento pedagogico e gestionale;	
	• una figura con funzioni di referente (individuata all'interno del gruppo	

degli educatori), autonomo in merito alla risoluzione dei problemi riscontrati nel servizio, in collaborazione con il coordinatore e l'operatore amministrativo, reperibile telefonicamente dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dei giorni feriali di apertura dei servizi.

Il Concessionario dovrà garantire che il suddetto personale sia presente in quantità e nei rapporti numerici previsti dalle normative vigenti, che sia in possesso dei titoli previsti dalle medesime normative e che abbia il corretto inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL di riferimento.

All'interno delle strutture socio-educative potranno essere inseriti in progetti di alternanza scuola-lavoro, giovani inseriti nel progetto regionale "*Giovani Sì*" e volontari del servizio civile con patti e progetti formativi e di inserimento al lavoro individualizzati. Tali giovani potranno essere individuati sia dal Comune che dal Concessionario e la loro presenza sarà definita da specifiche convenzioni.

Il coordinatore pedagogico gestionale del servizio con funzioni di direzione gestionale di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2013 sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale e dell'utenza, di concerto con il referente del servizio. In caso di sua assenza, il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con un'altra figura in possesso degli stessi requisiti professionali.

Il Concessionario sarà responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale del personale impiegato. Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi l'inadeguatezza del personale preposto chiederà l'immediata sostituzione, che il Concessionario sarà obbligato a garantire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle

contingenze.

Il Concessionario erogherà i servizi rispettando le disposizioni legislative vigenti e prassi consolidate, garantendo la realizzazione di tutte le prestazioni e attività previste dal Capitolato di gestione e dal progetto presentato in sede di gara, con l'applicazione delle rette complessive mese/bambino iniziale offerte in sede di gara.

Gli importi si intendono in valore nominale (non comprensivi del servizio mensa), e potranno essere soggetti ad adeguamento annuale a partire dal terzo anno educativo in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI.

Le rette complessive mese/bambino iniziali offerte in sede di gara per fascia oraria di frequenza sono ripartite fra gli utenti secondo le tariffe a carico degli stessi indicate nel Capitolato di gestione e approvate dal Concedente con deliberazione della Giunta Comunale e del concedente tramite contribuzione per la differenza. Pertanto la contribuzione a carico del Comune concedente, a titolo di corrispettivo, è data dalla differenza fra la retta complessiva mese/bambino iniziale offerta in sede di gara e la tariffa a carico degli utenti, fermo restando in capo al Concessionario il rischio relativo al mancato incasso della quota di pertinenza della famiglia.

Nell'eventualità che il Comune concedente autorizzi, sulla base dell'ISEE o di indicazioni dei servizi sociali, una famiglia al pagamento al concessionario di una tariffa inferiore alla massima, esso Comune concedente si assumerà il costo di tale agevolazione che pagherà al Concessionario.

Il corrispettivo, così conteggiato, a decorrere dalla data di inserimento del bambino al servizio e fino al completamento del percorso educativo o altrimenti fino al ritiro richiesto dalla famiglia, è fatturato dal Concessionario

mensilmente, per 11 mensilità annue e verrà accreditato entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del Comune della relativa fattura. La quota di tariffa a carico delle famiglie sarà regolamentata annualmente dal Comune tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 “Definizioni”, fatto del Concedente, punto aa). Si precisa che – anche ai fini della sussistenza dei presupposti normativi in materia di Partenariato Pubblico Privato, in ordine al rischio-operativo in capo al Concessionario – tanto il corrispettivo pagato direttamente dall’utenza che l’integrazione da parte del Comune presuppongono l’effettiva erogazione del servizio in favore di ciascun utente.

8.1.2. ASSE 2 – servizi extrascolastici rivolti alla fascia di età 3-6 anni

I servizi accessori sono tutti quei servizi che, pur essendo svolti prevalentemente all'interno della struttura oggetto della concessione, non sono direttamente erogati unicamente ai bambini, ma anche alle famiglie e ai cittadini del territorio nel loro insieme. Pertanto, tali servizi sono direttamente connessi a condizioni che possono contribuire al benessere della famiglia, in particolare:

1. rispondendo al bisogno di conciliazione dei tempi;
2. accogliendo bambini in un ambiente sicuro ed educativamente stimolante.

Il Concessionario si obbliga ad attivare i servizi accessori, articolandoli nelle seguenti aree:

- servizio ludico-educativo;
- tutela e cura dei bambini;
- riordino, igiene e pulizia dei locali interni ed esterni;
- tenuta dei rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione e con la comunità;
- servizio di amministrazione, gestione, contabilità e riscossione;

- manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare i servizi accessori saranno i seguenti:

Doposcuola “Dire Fare Giocare”

Destinatari del servizio: bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti la scuola dell'Infanzia del Comune di Capraia e Limite;

Ricettività: massimo 15 bambini;

Apertura giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle ore 16:15 alle ore 18:00;

Proposta ludico/educativa: il servizio presenterà proposte mensili ludico educative di gioco con temi che toccheranno varie aree artistiche e scientifiche;

Calendario: da ottobre a giugno, secondo il calendario scolastico;

Ammissione al servizio: domanda di iscrizione da presentare al Comune di Capraia e Limite. Tariffe da concordare con il Comune di Capraia e Limite (come da Piano Economico Finanziario).

Per l'esecuzione del servizio il Concessionario si avvarrà – sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare un rapporto di lavoro con l'Amministrazione Concedente – delle seguenti figure professionali:

i. educatori;

ii. personale ausiliario ai servizi generali;

iii. una funzione di coordinamento pedagogico e gestionale; il gruppo di lavoro del doposcuola “Dire, Fare Giocare” è composto da due educatori, un'ausiliaria ed un coordinatore pedagogico-gestionale della Cooperativa.

Il Concessionario erogherà il servizio rispettando le disposizioni legislative vigenti e prassi consolidate, garantendo la realizzazione di tutte le prestazioni ed attività previste dal capitolato di gestione e dal progetto presentato in sede

di gara alle tariffe mensili come riportate nel capitolato di gestione.

d) Il Concessionario si impegna a garantire la corretta erogazione dei servizi.

In particolare, il Concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali in cui svolge attività educativa ed attività extrascolastica e di supporto e delle aree pertinenziali, in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli immobili in buone condizioni d'uso.

Il concessionario provvederà inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature presenti e future nell'edificio e sue pertinenze ai fini dell'erogazione dei servizi educativi di cui trattasi.

8.2 Modifiche dei servizi

(1.a) L'Erogazione dei servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione e al progetto di gestione presentato in sede di gara. Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.

(1.b) Qualora la revisione del Capitolato di Gestione ai sensi del precedente capoverso comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 9.2 (Riequilibrio).

(1.c) In caso di modifica sostanziale del contratto si applica la disciplina prevista in ordine a detta situazione.

8.3 Verifica sulla esecuzione della convenzione

Il Concedente provvederà – nel rispetto del proprio ordinamento – a nominare le figure incaricate di verificare la corretta esecuzione della presente Convenzione, in applicazione dell’art. 102 del Codice.

8.4 Sospensione

In caso di sospensione nell'erogazione dei servizi dovuta a:

- a) forza maggiore;
- b) fatto del concedente;
- c) annullamento giurisdizionale o revoca di provvedimenti, per fatto non imputabile al Concessionario;
- d) ritardo nel completo avviamento dei servizi e di ogni altra attività ai sensi del precedente articolo 6.1 (Principali obbligazioni del Concedente), il Concessionario, a fronte della conseguente sospensione del pagamento delle tariffe e dei corrispettivi, avrà diritto ad una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione, conseguenti a detto evento o circostanza e, in caso di lesione dell’equilibrio, al riequilibrio.

8.5 - Inadempienze e penalità per la gestione dei Servizi Educativi nido di infanzia “Coccolalla” e Spazio Gioco “La Tana” e per la gestione dei servizi extrascolastici “Dire, Fare, Giocare”.

Le inadempienze si rilevano o come esiti del sistema dei controlli o in seguito a reclami e/o segnalazioni.

Il concessionario, senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità in tutti i casi di seguito individuati:

- quando, per cause ad esso imputabili, uno dei servizi non venga espletato anche per un solo giorno: penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo; relativamente all'erogazione del servizio dello Spazio Gioco *La Tana* e del

servizio extrascolastico “Dire, fare, Giocare” è da intendersi che verrà espletato qualora abbia preso avvio nel rispetto del numero dei bambini iscritti come previsto da regolamento regionale per lo spazio gioco e di almeno n. 8 bambini per il doposcuola (fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1);

- quando non vengano rispettati gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale, le disposizioni del Capitolato gestionale e dalla presente convenzione, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza: penale di € 200,00 per ogni inadempienza contestata;
- quando vi sia manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità o nella erogazione del servizio mensa (per il nido Cocolalla) e nella sanificazione degli ambienti: penale di € 100,00 per ogni inadempienza contestata;
- quando vengano effettuati in ritardo gli adempimenti prescritti dalle ispezioni, volti alla eliminazione delle non conformità o al miglioramento del servizio: penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC o raccomandata A/R. Se entro cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il concessionario non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, il Comune applicherà le penali previste dal presente paragrafo. Si procederà al recupero delle penalità, alla rifusione delle spese e al risarcimento di eventuali danni da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul contributo spettante del mese successivo a quello nel quale è stata comunicata la decisione definitiva. Ove il danno, le spese o le penali eccedessero il credito del concessionario, il Comune provvederà all'escussione totale o parziale della

cauzione definitiva prestata dal concessionario. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto del Comune ad ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.

Nell'eventualità che nel corso di validità della convenzione, l'importo delle penali applicate al Concessionario superi il 10 per cento del corrispettivo annuo dovuto dal Concedente, quest'ultimo potrà risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, come previsto dall'art. 176 del Codice.

Sarà facoltà dell'Amministrazione concedente risolvere il contratto nei casi di legge, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

9.1 - Equilibrio economico finanziario

Il Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato e presentato in sede di gara, riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- (i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma;
- (ii) i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà comunale in uso al Concessionario, ai sensi del Cronoprogramma;
- (iii) l'importo dei corrispettivi e le quote a carico degli utenti privati;
- (iv) le tempistiche e l'entità degli investimenti;
- (v) i costi del personale sulla base delle Tabelle ministeriali vigenti alla

	momento della proposta;	
	(vi) i termini temporali e le condizioni di pagamento dei Corrispettivi;	
	(vii) la durata della Concessione;	
	(viii) le caratteristiche e l'entità dei Servizi e di tutti gli altri costi di gestione.	
	Ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai parametri economico finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui al comma.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.	
	L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del PEF.	
	La Matrice dei Rischi si intende facente parte integrale e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegato ad esso.	
	9.2 – Equilibrio	
	Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al riequilibrio ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio determinata da:	
	(i) evento favorevole;	
	(ii) evento destabilizzante.	
	Entro 10 giorni dal verificarsi del suddetto evento o circostanza ovvero, in caso di evento favorevole, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta del Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, ad un'applicazione del modello economico finanziario che rilevi:	
	(iii) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello	
	38	

	economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza	
	che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;	
	(iv) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello	
	economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o	
	circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio, trasmettendo	
	tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello	
	economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la	
	misura della lesione dell'equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e	
	circostanze elencati al precedente capoverso dia luogo a mutamento in senso	
	favorevole al Concessionario, il riequilibrio ai sensi del presente articolo	
	dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.	
	Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello	
	economico finanziario, il Concedente e il Concessionario procederanno in	
	buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame	
	delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione,	
	che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:	
	(v) l'incremento o la riduzione delle tariffe e/o dei Corrispettivi a carico del	
	Concedente;	
	(vi) il pagamento di importi (<i>una tantum</i> o periodici) a titolo di indennizzo;	
	(vii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;	
	(viii) eventualmente qualsiasi altra ipotesi condivisa tra le parti	
	sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri	
	finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data	
	antercedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio, ai sensi dell'articolo 165	
	del Codice.	

A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi del precedente capoverso del presente articolo, il caso base sarà sostituito dall'applicazione del modello economico finanziario posto a base della revisione.

E' fatto salvo il diritto al recesso di entrambe le parti in caso di mancato accordo sul riequilibrio.

9.3 Corrispettivi

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del relativo mese, la fattura relativa ai servizi erogati, con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'importo e previa applicazione della ritenuta dello 0,5 per cento di cui all'art. 30 comma 5-bis del Codice. La ritenuta dovrà essere espressamente indicata in fattura da parte del Concessionario a scomputo del proprio corrispettivo. Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste e all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dall'ente segnali un'inadempienza contributiva del Gestore, l'ente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso l'ente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC agli enti previdenziali e assicurativi. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta fattura.

In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di gestione, il Concedente procede ai sensi del precedente art. 8.1

(“Obbligazioni Generali e Servizi”).

9.4 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo art. 13 (*Risoluzione delle controversie*) i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, ad esclusione dell'arbitrato, di cui al vigente Codice.

9.5 Rivalutazione

Dal terzo anno educativo successivo alla stipula della convenzione, l'importo delle tariffe e dei corrispettivi potrà essere aggiornato, su richiesta del Concessionario, in proporzione alla variazione dell'indice FOI intervenuta nei 12 mesi precedenti tale richiesta.

Il Concedente farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi. In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento dei Corrispettivi diventerà operativo.

10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Fatta salva l'ipotesi della risoluzione per fallimento del Concessionario, la Concessione cessa di avere efficacia per effetto della risoluzione per gravi reati commessi dal Concessionario accertati con provvedimento definitivo, nonché per avvenuta risoluzione per grave inadempimento del Concessionario relativamente a quanto previsto dal capitolato, dal progetto e dal contratto.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al

Concessionario, si applicano – in quanto compatibili – gli articoli 165, 175 e 176 del Codice .

10.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

• In caso di:

- ritardo nel pagamento dei corrispettivi superiore a 30 giorni;

- fatto del Concedente che dia luogo a:

- sospensione dei Lavori di riqualificazione funzionale dell’immobile e degli arredi di durata superiore a un quinto del tempo previsto dal cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori e delle forniture;

- sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 30 giorni

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

• In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario quanto previsto dall’art. 176 del Codice.

L’efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente comma.

10.3 Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di forza maggiore protratta per più di 90 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario stesso, in relazione al Progetto, pari a:

- i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:

ovvero

- il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ove l'opera abbia superato la fase di collaudo.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

10.4 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione

In caso di risoluzione ai sensi del precedente articolo o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 13 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art. 9.4 (Interessi di mora) a partire dalla data di proposizione della domanda arbitrale fino a quella di effettivo pagamento.

Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

10.5 Proprietà e disponibilità dei beni di Progetto

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, tutti i beni oggetto di concessione, nonché tutte le attrezzature e arredi in genere, destinati all'esecuzione dei servizi, passeranno nella disponibilità e proprietà del Concedente, senza necessità di formalità alcuna, fatta salva la verbalizzazione in contraddittorio con il Concessionario delle operazioni di riconsegna, senza che il Concessionario possa richiedere compenso alcuno neanche a titolo di rimborso spese.

Inoltre nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

11. FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice, ha costituito una garanzia fideiussoria a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, giusta polizza n. BP0611053 rilasciata il 16/10/2018 dalla Atradius Credito Y Caucion S.A. De Seguros Y Reaseguros con rappresentanza generale in Roma codice agenzia M50 dell'importo di Euro 36.313,16 (trentaseimilatrecentotredicivirgolasedici) e successiva appendice, come conservate entrambe presso il Servizio competente.

Il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del

Codice, giusta polizza n. BP0611048 rilasciata il 12/10/2018 dalla Atradius Credito Y Caucion S.A. De Seguros Y Reaseguros con rappresentanza generale in Roma codice agenzia M50 dell'importo di Euro 160.471,62 (centosessantamilaquattrocentosettantunovirgolasessantadue) e successiva appendice, come conservate entrambe presso il Servizio competente. Dette garanzie saranno svincolate progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103 del Codice.

12. ASSICURAZIONI

a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR) secondo la vigente disciplina per tutta la durata dei lavori e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'opera (comprensivo dei costi di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario) e comunque non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila) per la Partita 1 e ad Euro 700.000,00 (settecentomila) per i danni alle opere preesistenti (Partita 2) quale somma

da assicurare a primo rischio assoluto, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 500.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi. In ottemperanza a quanto precede, il Concessionario ha presentato Polizza n. 731641767 rilasciata da Allianz – Agenzia 452 Empoli in data 15/04/2019;

2. polizza assicurativa di ogni singolo progettista e altri professionisti (c.d. *RC professionale*) secondo quanto previsto dal Codice, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari ad Euro 100.000,00. In ottemperanza a quanto precede, il Concessionario ha presentato Polizza n. 1/2260/122/6802/1337 rilasciata da UNIPOL SAI Assicurazioni – Agenzia 930 di Empoli in data 21/12/2018;

3. polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi tra i quali il Comune di Capraia e Limite, nonché verso dipendenti e collaboratori in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese e incluse tutte le operazioni e attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per danni a persone o cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza del Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza del Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- qualifica di terzo ai minori iscritti anche tra di loro.

In ottemperanza a quanto precede, il Concessionario ha presentato Polizza n. 380519746 rilasciata il 26/04/2018 da Generali Italia S.p.A. - Agenzia Empoli Ramacciotti (131 00);

4 Poiché l'Amministrazione Comunale ha una copertura assicurativa tramite una polizza con la compagnia Itas Mutua comprendente anche l'edificio oggetto della concessione, il Concessionario dovrà compartecipare al pagamento di tale polizza in ragione del valore dell'immobile.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette

polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Le polizze di cui al comma 1 punti (1), (2), (3) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

L'assicurazione dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, nella misura in cui dia luogo ad uno scostamento di almeno il 2 per cento del parametro TIR di progetto, rispetto al valore rilevato nel caso base corrente alla data dell'evento o circostanza.

Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro giorni 85 dalla detta comunicazione del Concessionario.

Con riferimento alla gestione dei servizi, il Concessionario è tenuto a rispondere direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi nello svolgimento dei servizi affidati alla sua gestione; stipulerà pertanto apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla

gestione dei servizi in concessione.

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei cinque giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti stabiliti dal Codice.

Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori.

Le parti espressamente concordano in ordine alla preventiva rinuncia alla clausola compromissoria, fermi restando i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, previsti dalla disciplina vigente.

Le parti espressamente convengono che qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, applicazione o violazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti, nel rispetto della vigente disciplina.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

ART. 16 - NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del

casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel D.P.R. n. 313/2002.

Tale norma dispone: “1. *Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

2. *Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.*

L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

17.DISPOSIZIONI VARIE

17.1 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Capraia e Limite presso la sede comunale sita in Piazza 8 Marzo 1944 n. 9.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate a mezzo PEC o Raccomandata A/R e avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

17.2 Registrazione

La registrazione, trattandosi di atto pubblico, verrà effettuata a “tassa fissa” e “termine fisso” (art 9 tariffa parte I – D.P.R. n. 131/86. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

17.3 Riservatezza – Nomina Responsabile Trattamento dati G.D.P.R. 679/2016

Il Concessionario adotterà tutte le misure necessarie agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*) 2016/679.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, accetta la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati che si troverà a trattare in virtù dell'affidamento del contratto medesimo. A tale proposito, il Concessionario si obbliga – nei confronti del Titolare – al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine metterà a punto un sistema per la gestione dei dati e un'apposita procedura contenente le disposizioni generali per il corretto trattamento e utilizzo dei dati personali relativi agli educatori, ai fornitori e agli utenti dei Servizi. Il Concessionario provvederà alla nomina dei sub-responsabili del trattamento dei dati personali e degli incaricati e alla formazione degli stessi relativa alle misure minime di sicurezza da adottare a tutela dei dati trattati. A garanzia della messa in atto di tutte le misure previste nominerà inoltre un responsabile della sicurezza dei dati.

Nello specifico gli incaricati al trattamento dei dati avranno l'obbligo di custodire i dati personali seguendo le indicazioni fornite dal Concessionario,

in modo tale da ridurre il rischio di distruzione e/o perdita o acquisizione da parte di soggetti non autorizzati. Gli utenti riceveranno la dovuta informativa e verrà richiesto loro consenso scritto per il trattamento dei dati personali, una specifica informativa e conseguente consenso riguardante l'eventuale utilizzo di immagini.

17.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a PEC o lettera raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

(i) se rivolte al Concedente, al seguente indirizzo PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it – o tramite Raccomandata A/R al seguente

indirizzo: Piazza 8 Marzo 1944 n. 9 – Capraia e Limite (FI)

(ii) se rivolte al Concessionario: al seguente indirizzo:

coeso.empoli@legalmail.it

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di PEC dal relativo messaggio di sistema.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005, è stato scritto da me Segretario Generale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 54 (cinquantaquattro) pagine a video, escluse le firme, e viene da me segretario generale reso pubblico mediante lettura fattane alle parti contraenti, sempre mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, mi dispensano dalla

lettura degli allegati per averne presa conoscenza precedentemente e con me e

in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1

comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi e conformi all'art. 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'art. 20 del

D.Lgs. n. 82/2005 e sullo stesso io segretario appongo la marcatura temporale.

Ai fini della registrazione, verranno formate del presente documento

informatico tante copie analogiche quante necessarie e richieste,

conformemente all'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente contratto viene assolta

nella misura forfettaria di Euro 45,00 e verrà addebitata sul conto di Tesoreria

Unica, contestualmente alla trasmissione telematica, ai sensi del D.M. 22

febbraio 2007, mediante Adempimento unico telematico per mezzo della

piattaforma web "SISTER" gestita dall'Agenzia del Territorio.

Relativamente al Capitolato (allegato “A”), soggetto ad imposta di bollo fin

dall'origine, l'imposta viene assolta mediante n. 2 contrassegni telematici

rilasciati in data 10/04/2019 ora 08:49 numeri identificativi: 01180480733165

e 01180480733154 annullati e conservati nel fascicolo cartaceo contenente la

documentazione contrattuale, conservato presso l'Ufficio Gare e Contratti del

Comune.

Per il Concedente Maria Cristina Zucchi

Per il Concessionario Marco Peruzzi

Ufficiale Rogante dott.ssa Roberta Gigoni



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

Allegato 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, (ART. 183 COMMA 15, D.LGS. 50/2016) DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO PER LE BAMBINE E I BAMBINI 0+ A CAPRAIA E LIMITE. CIG: 73096333F9.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione consiste nella:

- a) gestione del Nido d'Infanzia *Coccolalla*;
- b) apertura e gestione dello Spazio Gioco *La Tana*;
- c) gestione attività extrascolastiche 3- 6 anni;
- d) realizzazione di interventi sulla struttura, sugli impianti e sugli arredi interni ed esterni dell'edificio sede dei servizi suddetti.

Tali servizi saranno effettuati presso l'edificio che il Comune metterà a disposizione, situato in Via Praticcio n. 3/5. Detto edificio è su due piani: attualmente al primo piano ha sede il nido di infanzia *Coccolalla*, al piano terreno si trovano gli spazi da destinare a Spazio Gioco Educativo e gli spazi per le attività extrascolastiche.

Le caratteristiche minime dei servizi e degli interventi sono quelle indicate nella documentazione a base di gara alla quale si rinvia.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei servizi avrà la durata di 10 anni a partire dalla firma della convenzione.

Art. 3 - RAPPORTI TRA IL CONCEDENTE E IL CONCESSIONARIO

Sono stabiliti nella bozza di convenzione e nel progetto di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, presentato in sede di gara.

Art. 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Ad integrazione di quanto previsto nei documenti suddetti, il Concessionario:

- dovrà fornire al Comune tutte le informazioni necessarie alla verifica delle presenze degli utenti ai servizi, anche al fine del pagamento della quota tariffa a carico del Concedente;
- dovrà fornire al Comune tutti i dati necessari all'implementazione delle piattaforme regionali (attualmente SIRIA e FSE);



- dovrà fornire il personale in caso di presenza di iscritti disabili per i quali sia richiesto un operatore di sostegno; il Comune se ne assumerà il costo negoziato;
- dovrà prevedere la formazione del personale impiegato nei servizi e la partecipazione dello stesso ai percorsi formativi stabiliti dal coordinamento pedagogico zonale;
- dovrà inquadrare il personale impiegato nei servizi suddetti, in relazione alle mansioni svolte, secondo il vigente CCNL del proprio settore e degli eventuali accordi integrativi territoriali; inoltre dovrà applicare ogni altra normativa di legge in materia.
- dovrà partecipare con il proprio Coordinatore pedagogico gestionale o con proprio personale opportunamente individuato, agli incontri del sistema integrato dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio comunale che il Comune potrà organizzare tramite il proprio Coordinatore pedagogico;
- dovrà attivare un servizio di avviso alle famiglie in caso di assenza dei bambini dal Nido e dallo Spazio gioco, quando i servizi non siano già stati avvertiti di tali assenze;
- dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per tutti gli arredi previsti nel progetto presentato in sede di gara, oltre alle caratteristiche qualitative già indicate;
- dovrà obbligarsi all'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori; nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ivi compresi quelli inerenti le attrezzature di lavoro, le verifiche periodiche e la sicurezza degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- dovrà rispettare le norme previste in materia di igiene degli alimenti, in particolare il regolamento CE 852/2004, specificamente nella preparazione e somministrazione della mensa ai bambini;
- dovrà garantire – entro il termine massimo di 30 giorni dalla consegna del servizio – una sede operativa nel territorio comunale o limitrofo (non più di 15 km. dalla sede comunale).

Art. 5 - CLAUSOLA SOCIALE

L'Ente appaltante considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nel servizio costituisca una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita garantendo continuità nell'erogazione dei servizi e nel contempo risponda all'esigenza di consolidare gli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali. In ragione di ciò l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, assume l'impegno ad utilizzare **prioritariamente** il personale attualmente occupato nel servizio in concessione. Si precisa che all'aggiudicatario verrà richiesto di assumere **prioritariamente** gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali previsti dal progetto di fattibilità, senza periodo di prova come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi profili professionali e l'impresa aggiudicataria si impegna a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata. Tale impegno è assunto tenendo conto del rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste, e comunque nel rispetto di quanto stabilito da ANAC (vd. Parere sulla normativa del 30/04/2014 – rif. AG 19/14) e dalla giurisprudenza in materia (vd. da ultimo C.d.S. – sez. V – sentenza del 26/05/2015 n. 2637). Nel caso in cui il personale in questione (o parte di esso) non sia disponibile, l'aggiudicatario è tenuto a sostituirlo con personale equivalente per titoli di studio e formazione professionale.

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto al concessionario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei

dati personali e sensibili relativi ai minori utenti del servizio e alle rispettive famiglie, designa il Concessionario quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Pertanto l'Amministrazione comunale conferirà al concessionario, ai fini della gestione del servizio, nell'ambito della convenzione, i dati relativi agli utenti, classificandoli come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. la comunicazione e l'aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dalla convenzione e in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;
2. è fatto divieto assoluto di comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge.

Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati e, al momento della stipula della convenzione, dovrà dichiarare:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento della concessione sono dati personali e sensibili e come tali, soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione comunale a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, il Concessionario è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa.

Art. 7 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha poteri di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, in particolare attraverso il coordinatore pedagogico comunale; potrà anche applicare procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utenza e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti presentati dal Concessionario in sede di gara.

Potrà inoltre controllare l'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto della normativa in materie di igiene degli alimenti.

Art. 8 – SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione agli utenti e scritta all'Amministrazione Comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso.

Art. 9 – TARIFFE

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/11/2017, ha confermato le seguenti tariffe mensili a carico degli utenti e la tariffa della mensa per il nido di infanzia *Coccolalla*:

Servizio	Eta' utenti	Fascia frequenza	Quota mensile	Costo mensa
Nido infanzia COCCOLALLA	12-36 mesi	7.30-12.00	€ 220,00	---
		7.30-13.30	€ 250,00	€ 3,50
		7.30-16.00	€ 295,00	€ 3,50
		7.30-17.30	€ 340,00	€ 3,50
	6-12 mesi	7.30-12.00	€ 220,00	---
		7.30-13.30	€ 265,00	€ 3,50
		7.30-16.00	€ 300,00	€ 3,50
		7.30-17.30	€ 340,00	€ 3,50

L'Amministrazione Comunale ha inoltre stabilito la quota di compartecipazione dovuta dagli utenti a copertura parziale del costo del servizio in base alla fascia di reddito ISEE risultante da apposita DSU ai sensi del DPCM 159/2013 (l'agevolazione rientra tra le prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art.4 dello stesso DPCM 159/2013) così come segue:

IMPORTO ISEE-SOGGIE	COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE: PER IL PRIMO FIGLIO ISCRITTO	COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE: PER IL SECONDO FIGLIO ISCRITTO (e oltre)
Fino a € 7.000,00	Pagamento del 30% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)	Pagamento del 20% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)
Da € 7.000,01 a € 10.000,00	Pagamento del 60% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)	Pagamento del 30% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	Pagamento del 85% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)	Pagamento del 50% della quota mensile da parte delle famiglie (mensa e tassa iscrizione esclusa)
Oltre 15.000,00	Pagamento del 100% della quota mensile da parte delle famiglie	Pagamento del 100% della quota mensile da parte delle famiglie

Le suddette tariffe sono esenti IVA. Nell'eventualità che il Concessionario sia un soggetto che per legge abbia la facoltà di applicare l'IVA, le stesse si intendono comprensive di IVA.
La tariffa della mensa è comprensiva di IVA.

Il Concessionario introiterà dalle famiglie, per ogni utente, la relativa tariffa massima prevista a seconda della fascia oraria di frequenza e dell'età (per il nido).

Nel caso in cui il Comune autorizzi una famiglia, sulla base dell'ISEE o su indicazione dei Servizi Sociali, al pagamento al Concessionario di una tariffa inferiore, si assumerà il costo di tale agevolazione che pagherà al Concessionario.

Tali agevolazioni sono concesse dal Comune solo ai propri residenti.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 12/12/2017, ha precisato che la tariffa mensile carico degli utenti per la frequenza **spazio gioco educativo** è la seguente:

- servizi integrativi 18 – 36 mesi (Spazio Gioco Educativo) quota mensile € 220,00 - costo mensa nessuno;

e che la quota di compartecipazione dovuta dagli utenti a copertura del costo del servizio in base alla fascia di reddito ISEE risultante da apposita DSU ai sensi del DPCM 159/2013 (l'agevolazione rientra tra le prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art.4 dello stesso DPCM 159/2013) con decorrenza dall'inizio del prossimo anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018) è la stessa approvata con la deliberazione G.C. n. 112/2017 sopra riportata. Nel caso in cui il Comune autorizzi una famiglia, sulla base dell'ISEE o su indicazione dei Servizi Sociali, al pagamento al Concessionario di una tariffa inferiore, si assumerà il costo di tale agevolazione che pagherà al Concessionario. Tali agevolazioni sono concesse dal Comune solo ai propri residenti.

L'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2017 ha determinato come segue il costo del servizio che le famiglie dovranno pagare anticipatamente direttamente al concessionario del servizio medesimo per il servizio di post scuola (attività extrascolastiche 3 – 6 anni) presso i locali siti in Limite s/Arno Via Praticcio n. 5.

- 3 mesi: € 135;
- 1 mese: € 45;
- 10 entrate-tessera a validità trimestrale

Art. 10 - PROGETTO DI SPECIFICA SERVIZIO E DELLA GESTIONE



ISTRUTTORIE DEL

Il progetto di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione dovrà presentare in sede di gara dovrà contenere il progetto pedagogico e il progetto educativo ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2013 per entrambi i servizi proposti (Asse I servizi educativi 0-3 Nido d'infanzia e Servizi Integrativi Spazio Gioco Educativo e Asse II attività extrascolastiche 3-6 anni), progetto che tuteli il benessere psico-fisico dei bambini e preveda il coinvolgimento delle famiglie e che in particolare espliciti:

- le finalità e gli obiettivi specifici del servizio in relazione all'utenza;
- l'assetto organizzativo del servizio educativo, l'organizzazione dell'ambiente, dei gruppi di bambini e dei turni del personale;
- gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- i contesti formali (quali i colloqui individuali), e non formali (quali feste e laboratori), nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo, anche in relazione alla presenza di bambini di altre culture;
- le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali;

- le modalità di ambientamento dei bambini e l'inclusione dei bambini diversamente abili;
- gli strumenti che si intendono adottare per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over del personale;
- le modalità di coordinamento e supervisione;
- i sistemi di verifica della qualità.

Il progetto dovrà inoltre indicare:

- l'attività di pulizia, sanificazione degli ambienti e preparazione (per i bambini sotto i 12 mesi di età) e somministrazione dei pasti;
- la regolamentazione igienico-sanitaria e di funzionamento del servizio.

Art. 11 - GESTIONE DELL'EDIFICIO

Relativamente alla gestione dell'edificio in cui sono svolti i servizi educativi 0-3 anni - Nido d'Infanzia, servizi integrativi 0-3 anni Spazio Gioco e attività extrascolastiche 3 – 6 che sarà oggetto di una riqualificazione interna ed esterna, nonché di fornitura di arredi interni ed esterni e attrezzature, come risulta dal progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi facente parte della documentazione di gara e del progetto che sarà presentato in sede di gara, si evidenzia quanto segue:

- a) il Concessionario provvederà a propria cura e spesa ad ogni e qualsivoglia manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, degli impianti elettrici, idraulici, dell'ascensore, compreso le aree pertinenziali e la recinzione, e di tutto quanto necessario al mantenimento della perfetta efficienza ai fini dell'erogazione dei servizi. Viene esclusa invece la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia, essendo a servizio anche di altri ambienti non oggetto della concessione;
- b) il Concessionario provvederà a propria cura e spese alle utenze telefoniche, al rimborso a questo Ente delle utenze elettriche, dell'acqua e del gas, al pagamento della TARI, e a tutto quanto necessario per servirsi dell'immobile oggetto della concessione;
- c) il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi e di tutte le attrezzature ed elettrodomestici necessari all'espletamento dei servizi.

Art. 12 - SPESE E ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario. La registrazione del presente atto avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 a spese dell'aggiudicatario e a cura di questa Amministrazione. Si rinvia anche all'allegato alla *lex specialis* di gara "*Prospetto spese di pubblicità*".

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce la presente concessione, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti unicamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.

Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale appaltante.

Art. 14 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa aggiudicataria è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Capraia e Limite è presso il Palazzo comunale sito in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, Capraia e Limite (FI).

Art. 15 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti il presente appalto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è pertanto competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

L'aggiudicatario non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 16 - ANNULLAMENTO, REVOCA O PROROGA DELLA GARA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 17 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti (D.lgs. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017; L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii).

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è la Sig.ra Maria Cristina Zucchi – Responsabile Servizi Generali dell'Ente.

**La Responsabile dei Servizi Generali
Maria Cristina Zucchi**

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)*

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIALE ROGANTE

Certificato di conformità di copia digitale da originale analogico (art.57-bis legge 16 febbraio 1913, n.89 – art. 22 d.lgs. 7 marzo 20015, n. 82)

Certifico io dott.ssa Roberta Gigoni, Segretario Comunale del Comune di Capraia e Limite, in qualità di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte del Comune di Capraia e Limite, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, composta da n.7 facciate (inclusa la presente) e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato agli atti del servizio Contratti e centrale acquisti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale.

Capraia e Limite, 19/04/2019